

MOZIONE DA PRESENTARE
IN SEDE DI SESSIONE ULTERIORE DEL CONGRESSO
ROMA – 14-15 DICEMBRE 2023

in tema di

Modalità e forme di esercizio della professione – Incompatibilità.

PREMESSO CHE

- la disciplina dell'ordinamento forense (legge 247/2012) è preposta a garantire *“l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati”*, fundamenta dell'esercizio della professione legale, *“indispensabili condizioni dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti”* (art. 1 c. 1 lett. b). A tal fine l'ordinamento forense richiede che la professione forense sia svolta *“con indipendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza”* art. 3 co. 2);
- in virtù di detti principi l'art. 18 L. 247/2012 declina le situazioni di incompatibilità;
- **la lettera c) dell'art. 18 della legge n. 247/2012**, stabilisce che la professione forense è incompatibile *“con la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite, nonché con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa, nonché con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione”*, specificando che

“l’incompatibilità non sussiste se l’oggetto della attività della società è limitata esclusivamente all’amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico”;

RILEVATO CHE

La finalità perseguita dal legislatore nel dettare le incompatibilità nell’esercizio della professione forense, di cui all’art. 18 ed in particolare alla lettera c), si sostanzia nel prevedere di non consentire all’avvocato l’effettivo e concreto uso di poteri gestori, in modo autonomo, ritenendo tali attività in contrasto con l’esigenza propria della professione forense, di garantire funzioni essenziali ed irrinunciabili come quella difensiva, che storicamente hanno rappresentato il pilastro della professione forense.

Detta incompatibilità impedisce pertanto, agli avvocati, l’assunzione di tutti quegli incarichi caratterizzati dalla diretta ed esclusiva implicazione dell’uso di poteri di gestione, come l’amministratore unico, il consigliere delegato ed il presidente del consiglio di amministrazione.

RITENUTO CHE

La disciplina prevista dall’art. 18 della 247/2012, in particolare l’ipotesi prevista dalla lettera c), risulta anacronistica rispetto all’attuale contesto storico, economico e di funzioni che gli avvocati, per competenze proprie possono assumere, tanto da richiedere interventi che la adeguino e conformino alle complessità ed esigenze della società contemporanea, stravolta dall’epocale rivoluzione digitale in corso.

La grave crisi che l'Avvocatura attraversa (certificata dall'ultimo rapporto Censis) non può arrestarsi permanendo l'immobilismo concettuale che la pervade da troppi anni in assenza di azioni volte a rimuovere:

- ostacoli di carattere culturale affinché l'Avvocatura sia più coinvolta nei processi che portano alla formazione della decisione nell'ambito del tessuto socio-imprenditoriale, anche in ottica di deflazione del contenzioso;

- restrizioni derivanti dalla disciplina interna, che escludono gli avvocati dalla possibilità di assumere incarichi che sono del tutto in linea con le funzioni proprie della professione.

E' dunque necessario ed impellente rimuovere tutti gli ostacoli che determinano lo stato e ingiustificate disparità di trattamento tra i professionisti che operano nell'area legale, ampliando le opportunità di assunzione di incarichi professionali, in particolare consentendo l'assunzione di quei ruoli caratterizzati dalla diretta ed esclusiva implicazione dell'uso di poteri di gestione al fine di ridare nuovo slancio alla professione; ciò senza intaccare i principi di autonomia ed indipendenza comunque garantiti dai parametri generali contenuti nella legge professionale.

Alla luce delle considerazioni esposte, l'Avvocatura riunitasi a Roma per il Congresso Straordinario Nazionale Forense

Conferisce espresso mandato al Consiglio Nazionale Forense ed all'Organismo Congressuale Forense di avviare ogni azione ritenuta utile per l'accoglimento dei richiesti interventi e, in particolare, per

prevedere l'abrogazione dell'incompatibilità prevista dall'art. 18, comma 1, lett. c), della legge n. 247/2012.

Avv. Paola Pezzali

Avv. Paola Vitaletti

Avv. Carla Canale

Avv. Alessandro Graziani

Delegati congressuali del Foro di Roma